

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

Preambolo

L'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Trieste

Nell'attuazione delle sue finalità generali, l'Azione Cattolica chiamata ad agire nella Diocesi di Trieste tiene conto delle particolari condizioni entro cui si colloca la sua opera. Essa rileva come nel contesto della comunità si riscontrino alcune caratteristiche, retaggio delle diverse fasi della sua storia, che devono essere tenute presenti nello svolgimento dell'impegno religioso e spirituale affidato all'Azione Cattolica. Appaiono alquanto diffusi nella comunità civile triestina elementi di mercantilismo e di nazionalismo, nonché una concezione edonistica della modernità. Queste visioni derivano dalla tendenza a dare un significato assoluto a fenomeni, quali la forte vocazione agli scambi commerciali e la marcata affermazione delle identità nazionali, positivi solo se collocati al giusto livello nella scala dei valori, che vede al primo posto il pieno sviluppo della persona umana. Particolare impegno culturale è richiesto all'Azione Cattolica di Trieste nel riaffermare che l'economia sta all'uomo come mezzo al fine, e che le identità nazionali sono tenute ad offrire la loro ricchezza all'armonia delle diversità, su cui deve fondarsi la convivenza tra i popoli. La solidarietà nella nazione deve essere premessa della più vasta solidarietà nelle diverse sfere della vita continentale e planetaria. Proprio la presenza di gruppi etnici diversi - in particolare di quello sloveno - in questa parte d'Italia offre all'impegno religioso e spirituale l'opportunità di promuovere una esemplare convivenza, ispirata alla pari dignità di ogni uomo e all'uguale rispetto, pur nel loro diverso spessore storico, delle varie culture. L'obiettivo è quello di creare un "crocevia del dialogo e della pace" in un'area soggetta nel recente passato a ricorrenti conflitti. L'Azione Cattolica della Diocesi di Trieste considera il processo di integrazione europea, allargato alla parte centro-orientale del continente, come un'opportunità per sollecitare tra popoli - per lungo tempo indotti in posizione di conflitto e di repulsione - la reciproca conoscenza, la vicendevole comprensione e la coscienza di essere destinati ad una sorte condivisa.

Articolo 1

- 1.1. L'Azione Cattolica diocesana di Trieste, richiamandosi ai principi ed alle finalità proprie dell'associazione contemplate nello statuto, afferma la sua natura ecclesiale, si pone a servizio dell'unica pastorale della Chiesa locale e si impegna a perseguire l'obiettivo dell'unità della Chiesa, sempre custodendo la piena comunione con il Vescovo. L'Azione Cattolica promuove la spiritualità di comunione con le altre aggregazioni laicali ecclesiali e di ispirazione cristiana e collabora alla crescita del cammino ecumenico e del dialogo interreligioso presenti a Trieste.
- 1.2. L'Atto Normativo diocesano disciplina, secondo le peculiarità locali, la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'Associazione diocesana di Trieste, in armonia con le norme statutarie e regolamentari nazionali.
- 1.3. L'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Trieste, con il presente atto normativo, si costituisce quale associazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 16 e seguenti del Codice Civile. Tale Associazione ha sede a Trieste in Piazza Ponterosso 6. È rappresentata dal Presidente diocesano pro-tempore che esercita le funzioni di legale rappresentante sia in ambito civile che in ambito canonico.

Capitolo 2

Adesione e partecipazione all'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Trieste

- 2.1. L'adesione del ragazzo, del giovane e dell'adulto indica la condivisione delle finalità dell'ACI, del suo ordinamento associativo e del suo progetto formativo e comporta l'impegno ad una partecipazione attiva e corresponsabile alle diverse forme della vita associativa. L'adesione viene confermata annualmente e "celebrata" l'8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione di Maria. Il Consiglio diocesano stabilisce modi e forme dell'adesione all'associazione parrocchiale, ai gruppi, ai Movimenti, all'Associazione diocesana.
- 2.2. È prevista un'ulteriore modalità di adesione: come simpatizzante, per chi condivide la vita di un gruppo o altri singoli momenti della vita associativa. Per essa il Consiglio diocesano stabilisce 'segni' specifici.
- 2.3. L'aderente giovane ed adulto esprime la propria partecipazione alla vita associativa attraverso i momenti di partecipazione democratica in cui è chiamato a scegliere i propri rappresentanti associativi o ad offrire in prima persona la disponibilità ad assumere cariche associative. L'elettorato attivo è costituito dagli aderenti che hanno compiuto 14 anni, mentre l'elettorato passivo è costituito da aderenti che hanno compiuto 18 anni. L'aderente ACR esprime la partecipazione alla vita democratica attraverso i propri educatori. Non è prevista una forma di partecipazione attiva, in ambito elettivo, da parte dei simpatizzanti.
- 2.4. L'Assistente ed i sacerdoti collaboratori sono nominati dall'Ordinario diocesano per assistere nelle necessità spirituali i membri dell'Associazione.

Capitolo 3

Articolazione dell'Associazione diocesana della Diocesi di Trieste

- 3.1. Il Consiglio diocesano riconosce la costituzione di associazioni parrocchiali, di gruppi o di movimenti che operano sul territorio diocesano.
- 3.2. L'Associazione parrocchiale è costituita dai laici aderenti (in seguito definiti anche soci) e dai simpatizzanti operanti nel territorio e/o nella comunità parrocchiale. Il Consiglio diocesano favorisce l'aggregazione di più Associazioni parrocchiali o la costituzione di Associazioni interparrocchiali o decanali in presenza di un limitato numero di aderenti/simpatizzanti nelle singole parrocchie o di assenza di interi settori associativi.
- 3.3. Possono costituirsi gruppi di impegno spirituale-formativo, gruppi tematici o di impegno sociale e culturale a livello parrocchiale o diocesano.
- 3.4. Come aggregazione di più gruppi o in relazione a specifiche aree di impegno (Msac e Mlac) possono formarsi movimenti diocesani.

Capitolo 4

Ordinamento delle Associazioni parrocchiali o interparrocchiali e dei gruppi

- 4.1. L'Associazione si articola sul territorio diocesano principalmente attraverso le Associazioni parrocchiali.
- L'Assemblea parrocchiale, composta da tutti i soci e simpatizzanti, si riunisce almeno una volta all'anno per riflettere su temi di particolare rilevanza per la vita associativa, ecclesiale e sociale nell'ambito del proprio territorio.
- Ogni tre anni, così come previsto dal Consiglio diocesano, l'Assemblea elettiva, composta dagli aderenti, elegge il Consiglio parrocchiale. Le elezioni, a scrutinio segreto, prevedono che ogni avente diritto esprima un numero di preferenze inferiore di un'unità al numero dei consiglieri da eleggere per il rispettivo settore o articolazione.
- Il Consiglio, che ha il compito di coordinare e progettare le attività associative in armonia con il piano pastorale parrocchiale ed il programma dell'Associazione diocesana, è composto dai rappresentanti dei settori e delle articolazioni presenti nella realtà parrocchiale in numero commisurato agli aderenti e variabile tra 1 e 4 per ogni settore o articolazione. Il Consiglio approva annualmente il rendiconto economico e finanziario. Nella sua prima riunione il Consiglio elegge il Presidente parrocchiale e gli eventuali responsabili dei settori e delle articolazioni. La nomina del Presidente parrocchiale compete all'Ordinario diocesano.
- 4.2. Al fine di rispondere a specifiche esigenze del contesto pastorale e di consentire un efficace sviluppo associativo, il Consiglio diocesano può sollecitare diverse forme di collegamento territoriale intermedio tra Parrocchia e Diocesi per le Associazioni parrocchiali di uno stesso territorio, come la costituzione di Associazioni interparrocchiali.
- In tali casi valgono le stesse regole relative alla partecipazione democratica stabilite per il livello parrocchiale. Inoltre la scelta dei responsabili delle varie componenti dell'Associazione (adulti, giovani, ACR) andrà effettuata in modo che siano rappresentate tutte le Parrocchie e/o i gruppi presenti sul territorio interessato. Come per le Associazioni parrocchiali, ogni Associazione interparrocchiale elegge il Consiglio corrispondente, secondo le modalità espresse nell'Art.4.1. Analogamente il Consiglio elegge un Presidente dell'Associazione interparrocchiale, la cui nomina compete all'Ordinario diocesano.
- 4.3 Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'Associazione Nazionale, e le norme del presente Atto Normativo riferite all'Associazione Diocesana.

Capitolo 5

Ordinamento dell'Associazione diocesana

5.1. Sono organi dell'Associazione diocesana:

- l'Assemblea diocesana;
- il Consiglio diocesano;
- la Presidenza diocesana;
- il Presidente diocesano.

5.2. L'Assemblea diocesana, composta da tutti gli aderenti e simpatizzanti, è convocata dal Consiglio diocesano almeno una volta all'anno per affrontare, unitariamente, temi di particolare rilevanza per la vita associativa, ecclesiale, pastorale, sociale.

L'Assemblea elettiva, in occasione dei rinnovi delle cariche associative, è composta dai delegati delle singole realtà territoriali, dai delegati dei movimenti d'ambiente nonché dai consiglieri diocesani uscenti. In particolare, ogni Associazione parrocchiale (o interparrocchiale) è rappresentata dal Presidente e da un delegato per ogni settore o articolazione presente nell'Associazione; inoltre ha diritto ad un delegato in più se supera i 30 aderenti e a due delegati in più se supera i 50 aderenti.

Ogni movimento d'ambiente è rappresentato da tre delegati e da un delegato in più ogni 30 aderenti. Sono rappresentati nella stessa misura anche la FUCI, il MEIC ed il MIEAC.

5.3. Il Consiglio diocesano assume la responsabilità della vita e delle attività dell'Associazione diocesana, studiandone, promuovendone e curandone le iniziative; indica annualmente le linee programmatiche dell'Associazione diocesana; delibera annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo.

I membri del Consiglio diocesano sono eletti dall'Assemblea per un mandato triennale, ed individuati fra candidati indicati senza limite di sottoscrizioni in liste distinte secondo le componenti: unitaria (costituita da presidenti, segretari, amministratori parrocchiali e della quale possono far parte anche i consiglieri diocesani uscenti), degli adulti, dei giovani e dei responsabili ACR, in numero di 4, 4, 4, 3, rispettivamente. Per ciascuna lista può essere espresso un numero di preferenze pari a 3, 3, 3, 2, rispettivamente. In caso di parità viene eletto il socio con maggiore anzianità associativa.

Fanno parte a pieno titolo del Consiglio i rappresentanti della FUCI, MEIC, MIEAC, MSAC e MLAC diocesani regolarmente costituiti.

Al fine di rendere più partecipate le riflessioni del Consiglio, possono essere invitati a partecipare ai lavori del Consiglio, anche in via permanente, i Presidenti delle Associazioni parrocchiali, i rappresentanti dei gruppi diocesani, nonché aderenti con particolare esperienza associativa, ecclesiale, pastorale e sociale. A tali membri, anche permanenti, del Consiglio non spetta il diritto di voto.

5.4. La Presidenza è composta dal Presidente, dai due vice-presidenti per il Settore adulti, dai due vice-presidenti per il Settore giovani, dal Responsabile ACR, dal Segretario, dall'Amministratore e da un Segretario per ogni movimento regolarmente costituito. Ne fanno parte, senza diritto di voto, gli Assistenti diocesani e, qualora sia utile, rappresentanti delle realtà parrocchiali, soci particolarmente qualificati ed esperti dei temi trattati. La Presidenza è convocata almeno una volta al mese e svolge compiti di programmazione e coordinamento dell'attività diocesana, promuove e garantisce l'unità della vita associativa e assicura il coordinamento e la collaborazione con le realtà ecclesiali, sociali e culturali diocesane.

5.5. Il Presidente diocesano è nominato dall'Ordinario diocesano all'interno di una terna trasmessa dal Consiglio diocesano così come emersa dalle votazioni svolte sulla base del Regolamento nazionale (Art.10, Comma d).

Il Presidente rappresenta l'Associazione a livello ecclesiale, civile e sociale. Coordina le attività della Presidenza, delle diverse articolazioni, dei gruppi e delle Associazioni parrocchiali. Esercita anche le funzioni di legale rappresentante.

Capitolo 6

Disposizioni amministrative

- 6.1. Le quote annuali di adesione sono stabilite dal Consiglio diocesano e raccolte dalle Associazioni parrocchiali, interparrocchiali o dai gruppi, così come disposto dal Regolamento nazionale. Le quote o contributi mediante i quali i soci concorrono al finanziamento delle attività associative non sono trasmissibili né rivalutabili.
- 6.2. L'Associazione diocesana dispone per le proprie attività delle entrate derivanti dalle quote associative, da eventuali rendite patrimoniali, liberalità provenienti da attività promozionali, contributi pubblici e privati, lasciti o erogazioni liberali. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo vengono presentati dall'Amministratore e approvati dal Consiglio diocesano in un'apposita seduta convocata entro il 30 giugno di ogni anno.
- 6.3. L'Associazione diocesana è centro di imputazione di interessi giuridici e non ha scopo di lucro; essa non distribuisce in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
- 6.4. Viene costituito un "Comitato per gli affari economici" incaricato di coadiuvare l'Amministratore e la Presidenza. Il Comitato è composto da quattro soci, competenti in materie economico-amministrative ed eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente, e dall'Amministratore che lo presiede e lo convoca almeno tre volte all'anno.

Capitolo 7

Norme finali e transitorie

- 7.1. Lo scioglimento dell'Associazione Diocesana è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica da parte del Vescovo. Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione, è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe, nel rispetto della normativa che regola gli Enti non commerciali; la relativa delibera è assunta dal Consiglio diocesano col voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, sentito il Vescovo.
- 7.2. L'Atto Normativo è approvato dall'Assemblea diocesana elettiva. L'Atto Normativo deve essere votato da un'Assemblea costituita da almeno i due terzi degli aventi diritto, con votazioni dei singoli articoli e dell'intero articolato. Viene approvato a maggioranza della metà più uno dei votanti. Tale Assemblea può conferire mandato al Consiglio diocesano di recepire le integrazioni richieste dal Consiglio nazionale all'Atto Normativo approvato dall'Assemblea stessa.
- 7.3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto Normativo si fa riferimento allo Statuto ed al Regolamento dell'Associazione nazionale.